

Processo Breve:

### **Estinzione dei processi penali in caso di violazione dei termini di ragionevole durata.**

L'**obiettivo** dichiarato del provvedimento è quello di rendere più certi presupposti, procedura e quantificazione dell'equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi.

Le nuove norme stabiliscono i tetti di **durata massima** di un giudizio penale:

- per i reati con **pena inferiore ai 10 anni**, 3 anni dal momento in cui il Pm "esercita l'azione penale" in primo grado, 2 anni per il secondo grado e un anno e 6 mesi per la Cassazione;
- per i reati con **pene pari o superiori ai 10 anni**, 4 anni in primo grado, 2 anni in secondo grado e un anno e 6 mesi in Cassazione; in caso di annullamento della Cassazione con rinvio al tribunale o in appello il tetto è fissato in un anno per ogni grado di giudizio;
- per i reati di **mafia e terrorismo**, 5 anni per il primo grado, 3 in secondo grado e 2 anni in Cassazione; in caso di annullamento e rinvio della Cassazione il tetto è fissato in un anno e 6 mesi per ogni grado di giudizio (in considerazione della complessità delle indagini o della numerosità degli imputati, il giudice ha la facoltà di prorogare i tempi di un terzo per ciascun grado di giudizio).
- Si prevede inoltre che l'estinzione processuale si applichi ai **processi in corso** solo se relativi a reati indultati e indultabili, commessi cioè prima del maggio 2006 e con pene inferiori a 10 anni. **Si tratterà però di una "prescrizione" più breve di quella che verrebbe applicata ai reati futuri, poiché l'estinzione interverrebbe dopo due anni e non dopo tre.**

**Il testo solleva indubbiamente più di una perplessità.**

In primo luogo, il richiamo al principio della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), contenuto nel Disegno di legge esaminato, non vale di per sé a dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata

massima. Il requisito della ragionevolezza implica anzi il ripudio di cesure temporali previste in astratto senza alcun riferimento alla natura del reato e alla maggiore o minore complessità dell'accertamento richiesto in concreto.

E' significativo, del resto, che nei sistemi processuali di altri Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. **La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato, infatti, la ragionevole durata come principio che non impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza con riguardo alla specificità dell'accertamento richiesto dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del reato, la complessità del quadro probatorio e la condotta dell'imputato e delle autorità.**

A ciò si aggiungono le perplessità suscitate anche dalla normativa transitoria, che accentua la disparità di trattamento già insita nell'impianto generale del Disegno di legge in esame. In deroga al principio secondo cui le norme processuali non hanno effetto retroattivo, si stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili anche ai processi penali già iniziati in primo grado, escludendo solo quelli pendenti in appello e in cassazione. Ciò significa che il diritto alla celerità processuale viene irragionevolmente garantito ad una ristretta cerchia di imputati il cui dibattimento può essersi incardinato in un regime che non conosceva i termini di durata massima.